REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La Fondazione di partecipazione "Accademia regionale di Polizia Locale del lazio", di seguito "Accademia", promuove la trasparenza, l'integrità ed il rispetto delle normative vigenti.
2. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Canale di segnalazione (Whistleblowing) dell'Accademia, in attuazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, delle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 1/2025,
1. Il Regolamento si applica all'Accademia in quanto ente di diritto privato, in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, D.lgs. 33/2013 e, pertanto, soggetto rientrante nel "settore pubblico" ai fini dell'art. 2, comma 1, lett. p), D.lgs. 24/2023.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per**:**

a) "soggetti legittimati", le persone indicate all'art. 3 del presente regolamento alle quali è riconosciuta la possibilità di presentare segnalazioni di whistleblowing tramite i canali di segnalazione predisposti dalla società;
b) "segnalazioni di whistleblowing", le informazioni riguardanti una violazione, comunicate dal soggetto legittimato al soggetto competente a gestire le segnalazioni tramite il canale di segnalazione interna predisposto dall'Accademia;
c) "violazioni" o "violazione", i comportamenti, gli atti o le omissioni descritti all'art. 5 del presente regolamento, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Accademia;
d) "soggetto competente a gestire le segnalazioni", il/la professionista incaricato/a di svolgere la funzione di ODV;
e) "persona coinvolta" la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

Art. 3 – Chi può segnalare

1. Possono presentare segnalazioni di whistleblowing i seguenti soggetti legittimati:

a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) i dipendenti dell'Accademia;
c) i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Accademia;
d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano attività lavorativa presso l'Accademia;
e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso l'Accademia;
f) i soggetti indicati dall'art. 3 del D.lgs. 10 marzo 2023, n,24;
g) i soci partecipanti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

2. Restano esclusi dai soggetti legittimanti i docenti iscritti all'Albo Docenti dell'Accademia che svolgeranno prestazioni professionali occasionali, fatti salvi gli ordinari strumenti di tutela e segnalazione previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili ai rapporti con i medesimi.

Art. 4 – Quando si può segnalare

I soggetti legittimati possono presentare segnalazioni di whistleblowing nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico con l'Accademia non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) quando il rapporto giuridico è in corso;
c) durante il periodo di prova;
d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;

Art. 5 – Cosa si può segnalare

I soggetti legittimati possono segnalare violazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del contesto lavorativo o professionale, secondo quanto previsto in via generale dall'art. 2 del D.lgs. 24/2023, consistenti in:

a) violazioni delle disposizioni normative nazionali quali: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
b) violazione del modello di organizzazione e gestione e del codice etico;

c) violazioni di disposizioni normative europee illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio; sicurezza sul lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e/o consulenti e/o membri del CdA; tutela della vita privata e protezione dei dati personali

È, altresì possibile segnalare:

a) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
b**)** le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
c) i fondati sospetti, la cui nozione è rimessa alle Linee guida ANAC.

Le segnalazioni di whistleblowing dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
La segnalazione di whistleblowing è circostanziata quando la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserita violazione è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.
Le segnalazioni di whistleblowing circostanziate si distinguono a loro volta in:

a) segnalazioni circostanziate verificabili: qualora, considerati i contenuti della segnalazione, sia possibile in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione.
b) segnalazioni circostanziate non verificabili: qualora, considerati i contenuti della segnalazione, non sia possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione e pertanto procedere alla successiva fase di accertamento.

Art. 6 – Cosa non si può segnalare

1. Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione e, qualora trasmesse non saranno trattate come disciplinato dalla presente procedura, quelle inerenti a meri sospetti o voci, o rimostranze, o richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del Segnalante, salvo che esse siano connesse, collegate e/o ledano direttamente e non direttamente, o rendano ingiustificatamente complesso, il compimento di mansioni lavorative, incarichi o attività di consulenza del Segnalante e ne ritardino senza motivo il legittimo svolgimento.
2. Sono, altresì, escluse dall'oggetto della segnalazione quelle compiute in "mala fede", diffamatorie o calunniose che possano dare luogo a responsabilità penale.

Art. 7 – Come si può segnalare

1. I soggetti legittimati possono presentare segnalazioni di whistleblowing tramite il canale ordinario dedicato sul portale istituzionale, che garantisce, anche mediante strumenti di cifratura, la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
2. È prevista la possibilità di effettuare la segnalazione in forma cartacea, mediante trasmissione a mezzo posta certificata all'indirizzo indicato sul portale istituzionale, garantendosi in ogni caso misure idonee ad assicurare un livello di riservatezza equivalente a quello garantito dal canale informatico.
3. È ammessa la segnalazione orale secondo nelle modalità disciplinate dall'art. 9 del presente Regolamento, da formalizzare mediante successivo verbale in un incontro dedicato con il responsabile del canale di segnalazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.
4. Le modalità di segnalazione potranno essere modificate mediante revisione del presente Regolamento su richiesta del Gestore del Canale della segnalazione e/o del CdA.

Art. 8 – Responsabile del canale

1. Il canale di segnalazione è gestito, in via ordinaria, dall'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e delle competenze necessarie a svolgere le funzioni che gli sono demandate.
2. Qualora la segnalazione riguardi direttamente l'Organismo di Vigilanza, ovvero questi versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, la gestione della segnalazione è affidata, in via sostitutiva, al Direttore, previa autorizzazione del Presidente del CdA.

Art. 9 – La segnalazione orale

1. La Segnalazione orale è ammessa esclusivamente con comunicazione telefonica al numero indicato nella sezione dedicata del Portale istituzionale

2. Il responsabile provvederà a redigere un verbale scritto nel successivo incontro con il Segnalante che provvederà a fissare entro il termine di quindici giorni dalla ricezione, garantendo la riservatezza e la tracciabilità della segnalazione, con il consenso del segnalante, verbalizzandola nel dettaglio con allegazioni e/o registrazioni.

Art. 10 – Cosa deve contenere la segnalazione

1. I soggetti legittimati hanno la possibilità di rimanere anonimi o di chiedere che la propria identità rimanga riservata potendo beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023
2. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione e contenere i seguenti elementi essenziali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione con indicazione, ove conosciute, delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti segnalati;
- il soggetto segnalato o altri soggetti coinvolti, ovvero qualsiasi elemento che consenta di identificare agevolmente il presunto autore del comportamento o di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- ogni eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione utile a riscontro della sussistenza dei fatti segnalati;
- un recapito del Segnalante al quale comunicare i successivi aggiornamenti.

Roma, 11 settembre 2026

Il Direttore
Avv. Daniele Marra



Firmato digitalmente da
MARRA DANIELE
C=IT

Il Presidente
Dr. Andrea Bartolotta

Firmato digitalmente da/Signed by:
ANDREA BARTOLOTTA

In data/On date:
lunedì 19 ottobre 2026 14:58:25